

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO-

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 77/CDN (2013/2014)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Prof. Avv. Claudio Franchini **Presidente**; dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Angelo Pasquale Perta, dall'Avv. Sergio Quirino Valente, dall'Avv. Massimo Vasquez Giuliano, **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**; con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 12 maggio 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(148) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO AYRES (all'epoca dei fatti Calciatore della Società AC Perugia Calcio Srl), MARIANO GRIMALDI (Agente di Calciatori), Società AC PERUGIA CALCIO Srl - (nota n. 3143/187pf 13-14/AM/ma del 20.12.2013).**

### **Il deferimento**

Con provvedimento del 20/12/2013 la Procura federale ha deferito a questa Commissione:

- Il Sig. Fabio Ayres, calciatore tesserato, per comportamento non regolamentare in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 3, e 21, comma 3, del Regolamento Figc sugli Agenti di Calciatori, perché, pur avendo conferito mandato esclusivo all'agente di calciatori Marco Petrin in costanza di validità e di efficacia dello stesso conferiva un ulteriore mandato a favore di altro agente in palese violazione della esclusività del mandato stesso;
- Il Sig. Mariano Grimaldi, per comportamento non regolamentare, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 3, e 19, commi 1, lettera a), 3 e 5, del Regolamento Figc sugli Agenti di Calciatori, per aver ottenuto dal calciatore Fabio Ayres procura a rappresentarlo, omettendo di effettuare i necessari controlli volti a individuare la sussistenza di precedenti vincoli contrattuali;
- la Società AC Perugia Calcio Srl, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del CGS, in riferimento alla condotta ascritta al proprio tesserato Fabio Ayres al momento dei fatti.

La Procura federale fondava la sua azione disciplinare sulla nota trasmessa, in data 10/10/2013, alla Procura federale dal Segretario della Commissione Agenti di Calciatori, con la quale si comunicava l'invalidità dell'incarico affidato in data 07/10/2013 all'agente Mariano Grimaldi dal calciatore Fabio Ayres, con contratto di mandato n. 5108, in quanto a quella data risultava depositato altro mandato conferito dallo stesso calciatore all'agente Marco Petrin in data 01/10/2013 e con validità fino al 30/09/2015.

### **Le memorie difensive**

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, i difensori della Società AC Perugia Calcio Srl e del calciatore Fabio Ayres facevano pervenire due memorie scritte, al fine di

impugnare e contestare integralmente il contenuto del deferimento da parte della Procura federale, per palese insussistenza delle violazioni addebitate dall'organo requirente, in quanto il calciatore Sig. Fabio Ayres non avrebbe conferito alcun mandato procuratorio prima di quello sottoscritto con l'agente Mariano Grimaldi, tant'è che detto calciatore ha immediatamente provveduto a comunicare sia alla Commissione Agenti di Calciatori che alla Procura federale il suo disconoscimento della firma apposta sul mandato conferito all'agente Marco Petrin e a inoltrare formale denuncia-querela nei confronti dell'agente Marco Petrin, supportata da perizia calligrafica. I difensori della Società AC Perugia Calcio Srl e del calciatore Fabio Ayres chiedevano pertanto di respingere il deferimento elevato dalla Procura Federale con proscioglimento dei deferiti.

In data 08/01/2014 perveniva peraltro comunicazione fax del mancato ricevimento, da parte del deferito Mariano Grimaldi, per cambio di domicilio, dell'avviso di convocazione per la riunione odierna.

Successivamente, in data 7/5/2014 i difensori del Sig. Mariano Grimaldi facevano pervenire una memoria scritta, al fine di impugnare e contestare integralmente il contenuto del deferimento da parte della Procura federale, per assoluta insussistenza delle violazioni addebitate dall'organo requirente, per la corrispondenza intercorsa con la segreteria della commissione medesima, la quale escludeva, alla data del 4/10/2013, la presenza di un precedente incarico ancora vigente.

### **Il dibattimento**

Alla riunione del 27/01/2014, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione di 3 (tre) giornate di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali, per il calciatore Fabio Ayres, della sanzione della sospensione della licenza da agente per mesi 2 (due), oltre a quella dell'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) nei confronti di Mariano Grimaldi, e della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (mille/00) per la Società AC Perugia Calcio Srl.

In detta riunione sono comparsi altresì i difensori dei Sigg.ri Fabio Ayres e Mariano Grimaldi e della Società AC Perugia Calcio Srl, i quali si sono riportati integralmente alle proprie difese in atti, chiedendo in subordine la rimessione degli atti alla Procura federale per un supplemento istruttorio relativamente al disconoscimento della propria firma da parte del calciatore Fabio Ayres apposta sul mandato conferito all'agente Marco Petrin.

Relativamente alla posizione dell'agente Mariano Grimaldi, nella stessa sede i difensori hanno chiesto la concessione di un termine a difesa, in considerazione della mancata ricezione da parte del loro assistito dell'avviso di convocazione alla detta riunione.

In considerazione di quanto su esposto, la Commissione, esaminata la documentazione e sentite le parti, con Comunicato Ufficiale n. 47/CDN del 27/1/2014 rimetteva gli atti alla Procura federale per un supplemento di indagini relativamente al disconoscimento della propria firma da parte del calciatore Fabio Ayres apposta sul mandato conferito all'agente Marco Petrin.

Completato il supplemento istruttorio richiesto e a seguito di nuova convocazione delle parti alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale, alla luce delle nuove risultanze istruttorie, ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti, confermando le richieste formulate nella riunione precedente relativamente alle posizioni di Ayres e Grimaldi; mentre per la Società AC Perugia Calcio, ha concluso per l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00).

I difensori dei deferiti, oltre a riportarsi alle memorie già in atti, confermavano le richieste di proscioglimento per i motivi ivi esplicitati. In particolare il difensore del calciatore Fabio Ayres chiedeva la nomina da parte della Commissione disciplinare di un perito grafologico "superpartes", e, aderendo alla proposta del rappresentante della Procura federale, l'audizione del calciatore Ayres.

### **I motivi della decisione**

Ad avviso della Commissione, sulla base di quanto è stato possibile appurare dagli atti ufficiali, dall'attività d'indagine, dal materiale istruttorio probatorio reperito, dalla documentazione acquisita agli atti e dalle audizioni espletate dalla Procura federale, la firma apposta dal calciatore Fabio Ayres sul mandato n. 4604 del 1/10/2013, depositato il 7/10/2013 alla Commissione Agenti Calciatori in favore del Dr. Marco Petrin, è da considerarsi vera anche a fronte della perizia grafica depositata in Procura dallo stesso Petrin.

Risulta pertanto evidente la violazione posta in essere dal calciatore Fabio Ayres, in quanto risulta confermata la circostanza che lo stesso ha conferito mandato procuratorio all'agente Marco Petrin prima di quello sottoscritto con l'agente Mariano Grimaldi, rendendo pertanto inutili i supplementi istruttori richiesti dalle parti.

Quanto all'Agente Mariano Grimaldi gli elementi emersi dall'istruttoria non sono stati ritenuti sufficienti a provare i fatti come contestati nel deferimento da parte della Procura Federale, con la conseguenza che non risulta possibile giungere a una decisione di irrogazione di sanzioni.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione disciplinare nazionale delibera di accogliere il deferimento del calciatore Fabio Ayres e della Società AC Perugia Calcio Srl e, riconosciuta la responsabilità dei detti deferiti, irroga la sanzione di 3 (tre) giornate di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali, per il calciatore Fabio Ayres e quella dell'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) per la Società AC Perugia Calcio Srl.

Proscioglie l'Agente Mariano Grimaldi dal deferimento.

### **(301) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE DE MARTINO (all'epoca dei fatti ed attualmente calciatore tesserato per la Società AS Martina Franca 1947 Srl), SALVATORE IODICE (Agente di calciatori), Società AS MARTINA FRANCA 1947 Srl - (nota n. 5343/640 pf13-14 AM/ma del 26.3.2014).**

La Procura federale, con nota del 24 febbraio 2014, ha deferito dinanzi a questa Commissione:

a) il Sig. De Martino Raffaele, calciatore, all'epoca dei fatti e attualmente tesserato per la AS Martina Franca 1947 Srl, per rispondere delle violazioni di cui all'art. 1, co. 1, del CGS in relazione agli artt. 16, comma 3, e 21, comma 3, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori, per aver conferito in data 08.02.2014 incarico scritto all'Agente Salvatore Iodice (poi depositato presso la Commissione Agenti di Calciatori in data 19.02.2014), pur avendo già conferito, in data 20.12.2012, un precedente mandato in via esclusiva all'Agente Mariano Grimaldi (poi depositato presso la Commissione Agenti di Calciatori in data 08.01.2013), mandato quest'ultimo valido e non revocato;

b) il Sig. Iodice Salvatore per rispondere delle violazioni di cui all'art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 16, comma 3, e 19, commi 1, lettera a), 3 e 5, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori, per aver omesso di effettuare i necessari controlli volti ad accertare la sussistenza di precedenti mandati rilasciati dal calciatore Raffaele De Martino; procedendo comunque alla sottoscrizione e alla accettazione dell'incarico conferitogli, in data 08.02.2014, dal medesimo calciatore Raffaele De Martino;

c) la Società AS Martina Franca per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2, del CGS, per la condotta ascrivibile al proprio tesserato all'epoca dei fatti.

### **Il deferimento**

Con nota inviata agli Uffici della Procura federale, la Commissione Agenti dei Calciatori, in relazione al mandato n. 1882 R. De Martino - S. Iodice, comunicava l'esistenza di un altro incarico precedentemente depositato da un altro Agente, conferito dal medesimo calciatore Raffaele De Martino; dichiarava pertanto inefficace il predetto mandato n. 1882.

Rilevava quindi la Procura:

- che dalla documentazione in atti, costituita dai due mandati in questione, risulta che il calciatore Raffaele De Martino, nonostante la vigenza di un regolare incarico conferito in via esclusiva in data 20.12.2012 all'Agente Mariano Grimaldi (poi depositato presso la Commissione Agenti dei Calciatori in data 08.01.2013), senza revocare lo stesso e prima della sua scadenza, conferiva in data 08.02.2014 un ulteriore mandato all'Agente Salvatore Iodice (poi depositato presso la Commissione Agenti dei Calciatori in data 19.02.2014);

- che la condotta posta in essere dal calciatore Raffaele De Martino integra la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 16, comma 3, e 21, comma 3, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori;

- che va considerato parimenti responsabile l'Agente Salvatore Iodice il quale ometteva di accertare l'esistenza di precedenti mandati conferiti dal calciatore Raffaele De Martino, violando il disposto di cui all'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 16, comma 3, e all'art. 19, commi 1, lettera a), 3 e 5, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori;

- che dalla condotta ascrivibile al calciatore Raffaele De Martino derivava la responsabilità oggettiva della AS Martina Franca 1947 SRL, Società con la quale il medesimo calciatore Raffaele De Martino era tesserato al momento della commissione del fatto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2, del CGS;

Di conseguenza, la Procura deferiva il Sig. Raffaele De Martino in qualità di calciatore all'epoca dei fatti e attualmente tesserato per la AS Martina Franca 1947 SRL; il Sig. Salvatore Iodice, Agente di calciatori iscritto al relativo Registro; e la Società AS Martina Franca 1947 Srl per le violazioni richiamate in epigrafe.

### **La memoria difensiva**

Il Sig. Salvatore Iodice depositava una memoria difensiva con la quale assumeva che durante la stagione sportiva 2012/2013 il calciatore Raffaele De Martino (assistito dall'Agente Mariano Grimaldi) militava nell'Aversa Normanna iscritta al Campionato di Lega Pro II Div, che retrocedeva in Serie D al termine della stagione. Invocava pertanto l'incidenza dell'art. 17, comma 5, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori, che prevede la decadenza automatica dell'incarico conferito all'Agente in caso di retrocessione della Società e, dunque, di modifica dello status del calciatore da professionista, a dilettante.

Riferiva ulteriormente che una volta decaduto ex lege il contratto con il precedente Agente Grimaldi, sia nella stipula del contratto con il Brindisi (Società dilettantistica militante in serie D) avvenuta nell'estate del 2013, sia nella stipula del successivo contratto con il Martina Franca (Società professionistica che militava nel Campionato di II Divisione Lega Pro) avvenuta il 13/01/14, il calciatore Raffaele De Martino non era assistito da alcun Agente, tantomeno dal Sig. Iodice. Affermava quindi che solo in data 08/02/14, cioè dopo aver riacquisito lo status di professionista nel Martina Franca, il medesimo calciatore conferiva il nuovo mandato all'Agente Salvatore Iodice.

La Società AS Martina Franca 1947 Srl depositava una memoria difensiva sostenendo che al momento dell'ingaggio del calciatore De Martino, questi proveniva dal Brindisi iscritto al campionato dilettantistico. A tale Società il giocatore era pervenuto dopo aver giocato nell'Aversa Normanna, squadra militante nella stagione 2012/2013 nel campionato di Lega Pro II Divisione, che concludeva la stagione con la retrocessione in Lega Nazionale Dilettanti. Affermando quindi che il calciatore Raffaele De Martino aveva mutato il proprio status (da calciatore professionista a dilettante) in epoca antecedente al tesseramento intercorso con il Martina Franca, riteneva legittima l'applicazione del citato art. 17, comma 5, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori, determinando tale norma la decadenza ex lege dell'incarico conferito al primo Agente Grimaldi.

Entrambi i deducenti concludevano per la richiesta di proscioglimento; la Società, in subordine, per l'applicazione della sanzione minima.

### **Il dibattimento**

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale, alla luce delle nuove risultanze istruttorie, ha concluso per il proscioglimento di tutti i deferiti; è altresì comparso il calciatore Raffaele De Martino; lo stesso si è associato alle conclusioni della Procura federale.

### **I motivi della decisione**

La Commissione ritiene che i deferiti vadano prosciolti poiché le contestate violazioni, pur essendo previste e sanzionate dalle norme richiamate dalla Procura federale, non sono applicabili al caso di specie ove considerate in combinato disposto con la disciplina sancita dall'art. 17, comma 5, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori. Il deferimento in esame ascrive infatti un comportamento illecito ai prevenuti: per il calciatore Raffaele De Martino dagli artt. 16, comma 3, e 21, comma 3, del R.A.C. per aver rilasciato un secondo mandato in pendenza di un primo incarico valido e non revocato (con l'Agente Grimaldi); per l'Agente Salvatore Iodice dagli artt. 16, comma 3, e 19, commi 1, lettera a), 3 e 5, del R.A.C. per aver omesso di effettuare i necessari controlli volti ad accertare la sussistenza di precedenti mandati; per la Società Martina Franca a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2, del CGS, a causa della condotta ascrivibile al tesserato. Omette però di considerare, la Procura federale, la vigenza e assorbimento alla specie dell'art 17, comma 5, del medesimo R.A.C., la cui portata rende inapplicabili le contestate norme, superando il dettato sanzionatorio. Recita, infatti, il ricordato art. 17 comma 5 R.A.C. "in caso di retrocessione della Società di appartenenza del calciatore dalla categoria professionistica a quella dilettantistica, il cambiamento di status del calciatore comporta l'automatica decadenza dell'incarico conferito all'Agente". L'assunto normativo comparato alla fattispecie storica acclarata in dibattimento e divenuta presupposto pacifico evidenzia come la Società in cui militava il calciatore nella stagione

2012/2013 (Aversa Normanna) sia effettivamente retrocessa dalla categoria professionistica a quella dilettantistica, comportando ciò la decadenza automatica del contratto stipulato con il primo Agente Grimaldi. Il calciatore ebbe quindi a concludere successivi contratti con Società dilettantistiche senza l'assistenza di Agenti, pervenendo soltanto in data 08/02/14 al conferimento dell'incarico al secondo Agente Iovene, cioè in epoca in cui il calciatore, dopo essersi tesserato con il Martina Franca (II Divisione Lega Pro), aveva riacquisito lo status di professionista. In sostanza, il primo incarico con l'Agente Grimaldi ebbe a decadere in virtù dell'art. 17, comma 5, R.A.C. contestualmente alla retrocessione della Società di appartenenza del calciatore, mentre il secondo incarico risulta pacificamente conferito all'Agente Iovene nel periodo in cui il calciatore aveva riacquisito la qualifica di professionista militando appunto con il Martina Franca. Conseguentemente le violazioni non sono state commesse, poiché superate dalla menzionata norma scriminante, e, dunque, i deferiti vanno prosciolti dalle contestazioni loro ascritte dalla Procura federale.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale proscioglie i Signori Raffaele De Martino, Salvatore Iodice e la Società AS Martina Franca 1947 Srl dagli addebiti contestati.

**(302) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO CIVILLERI (all'epoca dei fatti ed attualmente calciatore tesserato per la Società US Poggibonsi Srl), ALESSANDRO CORSI (Agente di calciatori), Società US POGGIBONSI Srl - (nota n. 5346/641 pf13-14 AM/ma del 26.3.2014).**

La Procura federale, con nota del 24 febbraio 2014, ha deferito dinanzi a questa Commissione:

- il Sig. Civilleri Marco, calciatore, all'epoca dei fatti tesserato per la US Poggibonsi Srl ed attualmente svincolato, per rispondere delle violazioni di cui all'art. 1, co. 1, del CGS in relazione agli artt. 16, comma 3, e 21, comma 3, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori, per aver conferito, in data 11.02.2014, incarico scritto all'Agente Alessandro Corsi (poi depositato presso la Commissione Agenti di Calciatori in data 21.02.2014), pur avendo già conferito, in data 20.03.2012, un precedente mandato in via esclusiva all'Agente Cattoli Andrea (poi depositato presso la Commissione Agenti di Calciatori in data 02.04.2012), mandato quest'ultimo valido e non revocato;
- il Sig. Corsi Alessandro per rispondere delle violazioni di cui all'art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 16, comma 3, e 19, commi 1, lettera a), 3 e 5, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori, per aver omesso di effettuare i necessari controlli volti ad accertare la sussistenza di precedenti mandati rilasciati al calciatore Marco Civilleri, procedendo comunque alla sottoscrizione e alla accettazione dell'incarico conferitogli, in data 11.02.2014, dal medesimo calciatore Marco Civilleri;
- la Società US Poggibonsi Srl per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2, del CGS, per la condotta ascrivibile a un proprio tesserato all'epoca dei fatti.

### **Il deferimento**

Con nota inviata agli Uffici della Procura federale, la Commissione Agenti dei Calciatori, in relazione al mandato n. 1019 M. Civilleri - A. Corsi, comunicava l'esistenza di un altro

incarico precedentemente depositato da un altro Agente e conferito dal medesimo calciatore Marco Civilleri; dichiarava pertanto inefficace il predetto mandato n. 1019.

Rilevava quindi la Procura:

- che dalla documentazione in atti, costituita da due mandati in questione, risulta che il calciatore Marco Civilleri, nonostante la vigenza di un regolare incarico conferito in via esclusiva in data 20/03/2012 all'Agente Andrea Cattoli (poi depositato presso la Commissione Agenti dei Calciatori in data 02/04/2012), senza revocarlo e prima della sua scadenza, conferiva in data 11/02/2014 un ulteriore mandato all'Agente Alessandro Corsi (poi depositato presso la Commissione Agenti dei Calciatori in data 21/02/2014);
- che la condotta posta in essere dal calciatore Marco Civilleri integra la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione agli artt. 16, comma 3, e 21, comma 3, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori;
- che la condotta dell'Agente Alessandro Corsi doveva considerarsi parimenti responsabile perché ometteva di accertare l'esistenza di precedenti mandati conferiti dal calciatore Marco Civilleri, violando il disposto di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 16, comma 3, e all'art. 19, commi 1, lettera a), 3 e 5, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori;
- che dalla condotta ascrivibile al calciatore Marco Civilleri derivava la responsabilità oggettiva della US Poggibonsi Srl, Società con la quale il medesimo calciatore Marco Civilleri era tesserato al momento della commissione del fatto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2, del CGS.

Di conseguenza, la Procura deferiva il Sig. Marco Civilleri in qualità di calciatore, all'epoca dei fatti tesserato per la US Poggibonsi Srl; il Sig. Alessandro Corsi Agente di calciatori; e la Società US Poggibonsi SRL per le violazioni richiamate in epigrafe.

### **La memoria difensiva**

La Società US Poggibonsi Srl depositava una Memoria difensiva sostenendo che al momento dell'ingaggio del calciatore Civilleri il mandato conferito all'Agente Andrea Cattoli era automaticamente decaduto in ottemperanza al dettato di cui all'art 1, comma 5, del regolamento degli Agenti dei Calciatori, che prevede la automatica decadenza del contratto stipulato con l'Agente in caso di retrocessione della Società di appartenenza a un campionato dilettantistico, in virtù della modifica dello status del calciatore da professionista, a dilettante. Assumeva in proposito il Poggibonsi che durante l'annata sportiva 2011/2012 il calciatore partecipò al Campionato Professionistico di II divisione con il Calcio Lecco 1912 Spa, retrocesso al termine della stagione nel Campionato Interregionale della LND; mentre durante l'annata sportiva 2012/2013 il calciatore militò con la Pro Sesto Srl sempre nel Campionato Dilettanti di serie D. Affermando che il calciatore Marco Civilleri aveva mutato il proprio status in data 01/07/12 da calciatore professionista, a dilettante (cioè in epoca coeva alla retrocessione del Calcio Lecco nel Campionato Interregionale Dilettanti), riteneva legittima l'applicazione del citato art. 17 comma 5 del Regolamento degli Agenti dei Calciatori, determinando tale norma la decadenza ex lege del precedente incarico conferito al primo Agente Andrea Cattoli. Riteneva quindi legittimo l'operato del calciatore nella sottoscrizione del nuovo mandato con l'Agente Alessandro Corsi, stipulato il 11/02/2014, cioè al momento in cui il calciatore era tornato professionista e libero dal primo incarico.

Concludeva quindi per la richiesta di proscioglimento; in subordine per l'applicazione di una sanzione minima.

### **Il dibattito**

Alla riunione odierna é comparso il rappresentante della Procura federale, il quale, alla luce delle nuove risultanze istruttorie, ha concluso per il proscioglimento di tutti i deferiti; sono altresì comparsi i legali del Sig. Corsi e della Società US Poggibonsi Srl, i quali si sono associati alle conclusioni della Procura federale.

### **La decisione**

La Commissione ritiene che i deferiti vadano prosciolti poiché le contestate violazioni, pur essendo previste e sanzionate dalle norme richiamate dalla Procura federale, non sono applicabili al caso di specie ove considerate in combinato disposto con la disciplina sancita dall'art. 17, comma 5, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori. Il deferimento in esame ascrive infatti un comportamento illecito ai prevenuti: per il calciatore Marco Civilleri dagli artt. 16, comma 3, e 21, comma 3, del R.A.C. per aver rilasciato un secondo mandato in pendenza di un primo incarico valido e non revocato (con l'Agente Cattoli); per l'Agente Alessandro Corsi dagli artt. 16, comma 3, e 19, commi 1, lettera a), 3 e 5, del R.A.C. per aver omesso di effettuare i necessari controlli volti ad accertare la sussistenza di precedenti mandati; per la Società US Poggibonsi a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2, del CGS, a causa della condotta ascrivibile al tesserato. Omette però di considerare, la Procura federale, la vigenza e assorbenza alla specie dell'art 17, comma 5, del medesimo R.A.C., la cui portata rende inapplicabili le contestate norme, superando il dettato sanzionatorio. Recita infatti il ricordato art. 17, comma 5, R.A.C. "in caso di retrocessione della Società di appartenenza del calciatore dalla categoria professionistica a quella dilettantistica, il cambiamento di status del calciatore comporta l'automatica decadenza dell'incarico conferito all'Agente". L'assunto normativo comparato alla fattispecie storica acclarata in dibattito e divenuta presupposto pacifico evidenzia come la Società in cui militava il calciatore nella stagione 2011/2012 (Calcio Lecco) sia effettivamente retrocessa dalla categoria professionistica a quella dilettantistica, comportando ciò la decadenza automatica del contratto stipulato con il primo Agente Cattoli. Il calciatore militò successivamente nella stagione 2012/2013 con altra Società dilettantistica (Pro Sesto). Soltanto in data 11/02/14 il calciatore conferì un nuovo incarico al secondo Agente Corsi, cioè in epoca in cui il calciatore, dopo essersi tesserato con il Poggibonsi (II Divisione Lega Pro), aveva riacquisito lo status di professionista.

In sostanza: il primo incarico con l'Agente Cattoli ebbe a decadere in virtù dell'art. 17, comma 5, R.A.C. contestualmente alla retrocessione nei dilettanti della prima Società di appartenenza del calciatore, mentre il secondo incarico risulta conferito all'Agente Corsi nel periodo in cui il calciatore aveva riacquisito la qualifica di professionista militando appunto con il Poggibonsi. Conseguente che le violazioni non sono state commesse, poiché superate dalla menzionata norma scriminante, e, dunque, i deferiti vanno prosciolti dalle contestazioni a loro ascritte dalla Procura federale.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale proscioglie i Signori Marco Civilleri, Alessandro Corsi e la Società US Poggibonsi Srl dagli addebiti contestati.

**(322) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO GORETTI (Direttore sportivo della Società AC Perugia Calcio Srl), Società AC PERUGIA CALCIO Srl - (nota n. 5688/750 pf13-14 AM/ma del 7.4.2014).**

**Il deferimento**

Con provvedimento del 7 aprile 2014, il Procuratore federale deferiva a questa commissione:

- 1) il Sig. Roberto Goretti, Direttore sportivo della Società AC Perugia Calcio Srl, per rispondere della violazione degli art. 1, comma 1, e 5, comma 1, del CGS per aver violato i doveri di lealtà, correttezza e probità per aver espresso pubblicamente, così come riportato negli articoli pubblicati sui siti [www.tifogrifo.com](http://www.tifogrifo.com), [www.corrieredellumbria.it](http://www.corrieredellumbria.it), [www.giornaledellumbria.it](http://www.giornaledellumbria.it) in data 25.03.2014, giudizi e rilievi gravemente lesivi della classe arbitrale e della Federazione Italiana Giuoco Calcio nel suo complesso, mettendone in dubbio l'imparzialità e la regolarità del loro operato e per aver, altresì, messo in dubbio la regolarità del campionato e l'imparzialità del Direttore di Gara così ledendo il prestigio dell'AIA e della stessa istituzione federale nel suo complesso;
- 2) la Società AC Perugia Calcio Srl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 4, comma 2, e 5, comma 2, del CGS per la violazione ascritta al proprio Direttore sportivo Sig. Roberto Goretti.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Roberto Goretti e la Società AC Perugia Calcio Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell' art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione disciplinare nazionale,*

*rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Roberto Goretti e la Società AC Perugia Calcio Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Roberto Goretti, sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre) oltre all'ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento), diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a mesi 2 (due) e € 3.000,00 (€ tremila/00); pena base per la Società AC Perugia Calcio Srl, sanzione dell'ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00), diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a € 5.000,00 (€ cinquemila/00)];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;*

*visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:*

- *inibizione per mesi 2 (due) e ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) al Signor Roberto Goretti;*
- *ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) alla Società AC Perugia Calcio Srl.*

**(303) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURO MOI (Presidente della Società ASD Sinnai Calcio a 5), Società ASD SINNAI CALCIO A 5 - (nota n. 5391/522 pf13-14 SP/mq del 27.3.2014).**

**Il deferimento**

Con provvedimento del 27 marzo 2014, il Procuratore federale deferiva a questa commissione:

- 1) il Sig. Mauro Moi, Presidente della ASD Sinnai Calcio a 5, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per avere omesso di depositare entro i termini normativamente fissati l'accordo economico sottoscritto, nella stagione 2012-2013, con la calciatrice Maira Di Flumeri.
- 2) La Società ASD Sinnai Calcio a 5 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli art. 4 comma 1, per la violazione ascritta al proprio Presidente e Legale rappresentante.

**Le memorie difensive**

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, la deferita Società ASD Sinnai Calcio a 5 presentava una memoria difensiva con la quale contestava l'addebito mosso nei suoi confronti.

**Il dibattimento**

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Sig. Mauro Mio mesi 4 (quattro) di inibizione; nei confronti della Società ASD Sinnai Calcio a 5 l'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00). Nessuno è comparso per i deferiti.

**La decisione**

La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue.

In data 20 e 21 gennaio 2014, la calciatrice Maira Di Flumeri inoltrava, a mezzo del proprio difensore Avv. Anna Piras, due esposti con i quali lamentava il mancato deposito, da parte della Società ASD Sinnai Calcio a 5 - militante nel campionato di Serie A Femminile - dell'accordo economico sottoscritto con la predetta calciatrice per la stagione 2012/2013. L'Avv. Piras precisava che, solo a seguito del mancato pagamento delle somme pattuite, e dopo espressa ammissione del Presidente Moi, la calciatrice prendeva contezza dell'inadempimento della Società.

A seguito dell'acquisizione della nota della LND - Divisione Calcio A 5, in data 11.02.14 veniva accertato che nella stagione 2012-2013, alcun accordo economico tra la calciatrice Maira Di Flumeri la Società ASD Sinnai Calcio a 5 risultava depositato presso la predetta Divisione.

Si ritiene, pertanto, provato, alla luce di quanto sopra detto e dalla documentazione acquisita, che la Società ASD Sinnai Calcio a 5, in persona del suo Presidente e Legale rappresentante, Sig. Mauro Moi, ha omesso di depositare, nei termini prescritti – ovvero entro il 15° giorno successivo alla sua sottoscrizione - l'accordo economico sottoscritto, nella stagione 2012-2013, con la calciatrice Maira Di Flumeri;

Alla luce di quanto sopra, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio l'illecito disciplinare posto in essere dal Signor Mauro Moi con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società ASD Sinnai Calcio a 5, ai sensi degli artt. 4, comma 1, del CGS per la violazione ascritta al proprio Presidente e Legale rappresentante

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni:

nei confronti del Signor Mauro Moi l'inibizione per mesi 2 (due);

nei confronti della Società ASD Sinnai Calcio a 5 l'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).

**Il Presidente della CDN**  
Prof. Avv. Claudio Franchini

“”

**Pubblicato in Roma il 13 Maggio 2014.**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Giancarlo Abete